



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

**AREA AFFARI ISTITUZIONALI
E RELAZIONI COL PUBBLICO**

**SERVIZIO POLIZIA
AMMINISTRATIVA/COMMERCIO/AGRICOLTURA**

Piazza Mazzini 1
42016 GUASTALLA
(RE)

Tel.: (0522) 839711
Fax : (0522) 824834

REGOLAMENTO DEI MERCATI DEL MERCOLEDI' E DEL SABATO

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 04/02/2014

Art. 1

Generalità e tipologia dei mercati

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati ordinari settimanali su aree pubbliche del Comune di Guastalla del mercoledì e del sabato.

L'esercizio dell'attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 (come modificata dalla DGR n. 485/2013), dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

I mercati del mercoledì e del sabato, secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della L.R. 1368/99 sono di tipo "ordinario" essendo consentito trattare, nelle aree appositamente destinate, tutti i prodotti alimentari (con il rispetto della normativa igienico-sanitaria) e non alimentari (ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche) ognuna nelle aree appositamente riservate.

Art. 2

Localizzazione dei mercati, giornate e orari di svolgimento

I mercati si svolgono nei giorni mercoledì e sabato su Via Gonzaga, Largo dei Mille, Via Passerini, Piazza Repubblica e Viale Ruggeri, nelle aree e nei posteggi individuati nel dettaglio in apposita planimetria allegata al presente regolamento. In tale planimetria sono indicati in particolare: l'ampiezza complessiva dell'area destinata al commercio, con la suddivisione delle aree destinate agli operatori del settore alimentare, a quelli del settore non alimentare, ed ai produttori agricoli.

Quando la giornata di mercato ricade in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge il mercato non viene svolto; l'Amministrazione può autorizzare lo svolgimento nonostante la festività, qualora lo richieda la maggioranza degli operatori, con anticipo non inferiore a 60 giorni e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In tal caso lo svolgimento del mercato sarà adeguatamente pubblicizzato.

Ai sensi dell'art. 28 c. 12 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'art. 50 c.7 del d. lgs. n. 267/2000, l'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale saranno altresì indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale ed occupare il relativo posteggio;
- b) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area mercatale;
- c) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, ed ancora salvo il caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- d) l'orario entro il quale gli operatori cosiddetti "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi resisi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di spunta;
- e) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

Art. 3

Miglioria, ampliamento, accorpamento, concessione e scambio del posteggio

MIGLIORIA

Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione dell'elenco dei posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato.

Le domande potranno essere accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi, seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.6.

Tale criterio verrà applicato sia in caso di assegnazione di posteggi originariamente liberi, sia in caso di assegnazione di posteggi che si siano liberati a seguito di avvenuta miglìoria.

AMPLIAMENTO

Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio saranno accolte compatibilmente con gli spazi disponibili e, comunque, per superfici complessive non superiori ad 80 mq. per banco.

L'accoglimento della domanda comporterà l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale e della concessione del titolare di posteggio.

ACCORPAMENTO DI POSTEGGI CONTIGUI

Il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia, per la pubblicazione sul B.U.R.

La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato nell'Albo pretorio.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato, secondo una graduatoria effettuata applicando i criteri previsti nell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11.

In caso di trasferimento di residenza o sede legale, il titolare di autorizzazione deve darne comunicazione al Comune entro 6 mesi ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi.

Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98).

La concessione di posteggio in tal modo rilasciata ha durata di anni dodici; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda (o ramo d'azienda) commerciale. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

SCAMBIO POSTEGGIO

E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lettera a) della Deliberazione G.R. 1368/99).

Le domande devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

Art. 4

Trasferimento, reintestazione e volturazione

Il trasferimento della proprietà dell'azienda (o ramo d'azienda) per atto fra vivi o per causa di morte comporta la reintestazione degli atti autorizzativi, ferma restando la data di scadenza degli stessi.

Comporta, inoltre, il trasferimento in capo al subentrante dell'anzianità d'azienda e delle presenze effettuate sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

In caso di morte del titolare di autorizzazione, gli eredi in possesso dei requisiti anche solamente morali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del titolare defunto per 6 mesi, a far data dall'apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve richiedere la volturazione dell'autorizzazione a proprio nome entro 1 anno dal decesso del precedente titolare; durante tale periodo può chiedere la sospensione dell'attività e/o cedere l'attività a terzi.

In caso di affittanza d'azienda (o ramo d'azienda), su richiesta, i titoli autorizzativi sono volturati in capo al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione dello stesso, sono reintestati al proprietario.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente.

Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

Il subingresso nelle autorizzazioni e concessioni di suolo dei posteggi può avvenire solo rispettando la suddivisione merceologica del mercato.

Art. 5

Sospensione e revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla reintestazione della stessa, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per complessive 17 giornate di mercato (sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi);
- d) Rinunci al posteggio;
- e) Cessazione definitiva dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio con caratteristiche il più possibile simili al precedente, compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita utilizzate.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche può comportare la immediata sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; in caso di non regolarizzazione nei tempi e nei modi indicati dagli uffici competenti, la concessione di posteggio relativa verrà revocata.

Art. 6

Graduatoria dei titolari di posteggio

Presso il Servizio Commercio e il Comando Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio e la superficie loro assegnata.

La graduatoria dei titolari di posteggio, che verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi, viene formulata applicando le seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio di cui trattasi;

- b) maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 7

Spostamenti totali o parziali dei posteggi

Per cause di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse, per questioni di sicurezza, per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o da questa autorizzate con apposito atto, ovvero per interventi di ristrutturazione, rifacimento degli impianti pubblici o della sede stradale o per altri lavori effettuati da enti pubblici o privati regolarmente autorizzati, l'area mercatale può essere trasferita, in tutto od in parte, temporaneamente ovvero a titolo definitivo, in aree alternative idonee.

Il Responsabile del Servizio competente, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede alla loro assegnazione temporanea ovvero definitiva, ai titolari interessati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati, delle attrezzature di vendita, del piano di sicurezza e delle caratteristiche igienico-sanitarie ed impiantistiche dell'area individuata.

Qualora lo spostamento dei posteggi riguardi solo una parte delle aree mercatali, il procedimento di riassegnazione dei posteggi riguarderà solamente le aree oggetto dello spostamento.

In casi contingibili ed urgenti è consentito agli operatori della Polizia Municipale disporre, anche verbalmente, lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

Art. 8

Assenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

ASSENZE

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita nell'Ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti; tali assenze sono registrate su apposito registro tenuto dal Comando Polizia Municipale. Saranno considerati assenti anche gli operatori che, prima dell'orario stabilito nella medesima ordinanza del Sindaco, abbandonino il posteggio senza giustificato motivo.

L'assenza non sarà riportata in tale registro qualora:

- a) sia dovuta a malattia e/o gravidanza, purchè sia presentata idonea documentazione medica entro i 30 gg. successivi;
- b) sia dovuta all'assolvimento di doveri derivanti da cariche elettive;
- c) sia causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.
- d) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte sia suffragata da relativa richiesta di sospensione dell'attività.

In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (C. D. SPUNTA)

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al d.lgs.n.114/98 presenti, che abbiano presentato entro il 31 gennaio di ogni anno apposita comunicazione di partecipazione, in possesso di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, che abbiano firmato il registro presenze entro l'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento delle attività.

L'assegnazione avviene in base all'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti", stilata dal Comune per ciascun settore merceologico applicando i criteri previsti nell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11.

Essa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

In caso di parità di presenze, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa.

Le assegnazioni temporanee avvengono compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile ed adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco di vendita o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

L'operatore "spuntista", anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, che provvede di volta in volta ad aggiornare la graduatoria ed a trasmetterla periodicamente all'Ufficio Commercio. Essa viene pubblicata all'albo pretorio successivamente all'effettuazione dell'ultima giornata di mercato di ogni trimestre e rimane esposta per 15gg. consecutivi entro i quali gli interessati potranno avanzare eventuali richieste documentate di rettifica. Decorso tale termine, la graduatoria diventa definitiva.

Le presenze maturate in qualità di "spuntista" che permettono di ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per 3 anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30/6 di ogni anno.

Art. 9

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

Art. 10

Circolazione stradale

Il Comando Polizia Municipale stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel centro storico.

Art. 11

Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio,

in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio.

Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Gli operatori del settore alimentare devono avere presentato la relativa notifica sanitaria relativa ai mezzi al seguito all'Ausl di competenza (attraverso il Suap comunale).

Art. 12

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato al pagamento del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (da versare in due rate con scadenza 31/03 e 30/09 di ogni anno) e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e compatibilmente con quanto dichiarato nella relativa notifica sanitaria, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore indicato nell'autorizzazione amministrativa.

Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore; deve infatti essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. Pertanto è vietato anche esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i propri rifiuti e portarli negli appositi contenitori presso le isole ecologiche. In caso di inosservanza di tale obbligo saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previste dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti.

Art. 13

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

La vendita di prodotti del settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere effettuate nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.

In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Per quanto concerne la sicurezza, gli operatori sono sottoposti a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dalle normative in vigore.

Art. 14 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi degli specifici Regolamenti comunali richiamati, dalla normativa in materia sanitaria ed ai sensi del D. Lgs. 114/98.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da €.2.582 a €.15.493 e con la confisca delle attrezzature e delle merci chi svolge il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa.

E' punito ai sensi dell'art.29 c.2 del d.lgs.n.114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.516 a €.3.098 colui che:

- a) cede a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio senza osservare la procedura di cui all'articolo 4;
- b) vende tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa.

Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del regolamento comunale applicativo del canone d'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci in modo da occupare un'area superiore a quella del posteggio assegnato;
- b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.

Le seguenti violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, come previsto da apposito regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative delle violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze:

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso o di pronto intervento;
- b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano accedere al posteggio dopo operazione di "spunta" od eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
- c) lasciare il posteggio incustodito;
- d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici;
- e) abbandonare, senza giustificato motivo, il posteggio prima o dopo gli orari previsti dall'ordinanza del Sindaco;
- f) lasciare l'area occupata in condizioni di degrado con abbandono di rifiuti urbani o assimilabili e di imballaggi;
- g) accatastare merci e/o residui dei prodotti venduti in modo da ostacolare il passaggio dei pedoni.



Art. 15 Comitato consultivo di mercato

Può essere costituito un Comitato consultivo di mercato, composto da due a quattro rappresentanti dei concessionari di posteggio ed indicati dalle Associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato ha il compito di:

- a) formulare proposte in ordine a ristrutturazioni e spostamenti;
- b) segnalare disservizi e problemi di carattere operativo;
- c) farsi portavoce di tutti gli operatori commerciali nei rapporti con il Comune.

PLANIMETRIA AREE MERCATALI



LEGENDA

	SETTORE NON ALIMENTARE		SETTORE ALIMENTARE
	ACCESSO VEICOLI PERSOENALI		PEDICORSO DI PASSO